

Delibera n° 1105

Estratto del processo verbale della seduta del
24 luglio 2026

oggetto:

L 238/2016, ART 39, COMMA 2 E COMMA 4. ATTIVAZIONE DELLA RIDUZIONE DELLA RESA MASSIMA DI UVA PER ETTARO E DI VINO CLASSIFICABILE COME ATTO A DOC "DELLE VENEZIE" E ATTIVAZIONE DELLA MISURA DELLO STOCCAGGIO DELLA PRODUZIONE OTTENUTA DAI VIGNETI DI PINOT GRIGIO IDONEI ALLA RIVENDICAZIONE DELLA DOC PINOT GRIGIO "DELLE VENEZIE" PER LA VENDEMMIA 2026.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	assente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	assente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 2019/33, della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (*Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*) e richiamato in particolare l'articolo 39 il quale,

- al comma 2, prevede che *“le regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come a DO ed eventualmente la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche mediante declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o tipologia giacenti in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti”*;
- al comma 4, stabilisce che *“le regioni, al fine di migliorare o di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, compresi le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta e in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possono stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberi di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino”*;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 18 luglio 2018 (*Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini*);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1064 della Commissione del 13 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 232/45 del 20 luglio 2020, con il quale è stata conferita la protezione alla DOP dei vini «delle Venezie» o «Beneških okolišev» ed approvato il relativo disciplinare di produzione, pubblicato anche nel sistema di informazione della Commissione europea accessibile al pubblico «eAmbrosia» e sul sito internet ufficiale del Ministero - Sezione qualità - vini DOP e IGP;

Richiamati:

- il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 11 agosto 2020, n. 9050753 (in Gazz. Uff., 24 agosto 2020, n. 210) con il quale è stato disposto il riconoscimento

del Consorzio volontario per la tutela dei vini DOC «delle Venezie» ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 238/2016 ed è stato attribuito per un triennio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «delle Venezie» ai sensi dei commi 1 e 4 del medesimo articolo 41;

- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 agosto 2023 con il quale è stato confermato, senza soluzione di continuità, per un ulteriore triennio, l'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini DOC “delle Venezie” a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC “delle Venezie”;

Visto il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata “delle Venezie”, in lingua slovena “Beneških okolišev”, da ultimo modificato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 15 luglio 2021, e richiamato in particolare l'articolo 4, comma 6 che consente alle Regioni e alle Province autonome di attivare disposizioni per migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini e dei mosti, comprese le uve da cui sono ottenuti, o per superare squilibri congiunturali;

Premesso che con nota n. 2026/28 del 7 luglio 2026, trasmessa a mezzo PEC in data 10 luglio 2026 e assunta al protocollo n. 772112, al fine di migliorare e di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini Pinot grigio DOC “delle Venezie”, il Consorzio ha formulato alla regione Friuli Venezia Giulia, alla Regione del Veneto e alla Provincia autonoma di Trento, talune proposte di gestione delle produzioni per la campagna vitivinicola 2026/2027, ai sensi dell'articolo 39 della legge 238/2016 e dell'articolo 6 del decreto ministeriale 18 luglio 2018, in particolare:

- 1) la riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a *Pinot grigio* DOC “delle Venezie”, ai sensi dell'articolo 39, comma 2;
- 2) l'attivazione della misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di *Pinot grigio* idonei alla rivendicazione alla *Pinot grigio* DOC “delle Venezie”;

Istruita la domanda da parte del Servizio Valorizzazione qualità delle produzioni ed esaminata la documentazione allegata, segnatamente:

- a) l'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 aprile 2026;
- b) il verbale dell'incontro del 27 aprile 2026 con le organizzazioni di rappresentanza dei produttori della filiera;
- c) il verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci del 4 maggio 2026;
- d) la relazione tecnico-economica di accompagnamento alla richiesta predisposta dal Consorzio;

Atteso che:

- a partire dal 2018 sono state attivate una serie di misure di gestione dell'offerta, progressivamente affinate e adattate all'evoluzione del mercato, con l'obiettivo di governare in modo mirato e proporzionato i quantitativi disponibili e prevenire il rischio di squilibri congiunturali, in particolare la misura dello stoccaggio amministrativo e la misura della diminuzione della resa certificabile;
- sotto il profilo economico, tali misure hanno consentito di controllare in modo efficace i quantitativi disponibili, salvaguardando il valore del prodotto e contribuendo al mantenimento di un equilibrio di mercato;

Preso atto che, come illustrato nella relazione tecnico-economica, le complessive analisi condotte dal Consorzio rilevano quando di seguito indicato:

- la produzione relativa alla vendemmia 2025 ha registrato un incremento complessivo non solo rispetto all'anno 2024 ma anche rispetto a tutte le annualità a partire dal 2018, con un particolare rafforzamento del *Pinot Grigio*, tipologia principale della denominazione, tale per cui la denominazione ha gestito volumi in crescita derivanti, oltre che dalla vendemmia, anche dalle riclassificazioni e dalle giacenze provenienti dalla vendemmia precedente;
- la maggior disponibilità di volumi si scontra con un rallentamento degli imbottigliamenti registrato nel periodo gennaio-giugno 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025, dato indicativo di una minore velocità di assorbimento del prodotto da parte del mercato;
- nel medesimo periodo gennaio-giugno 2026 anche le certificazioni di vino DOC "delle Venezie" hanno mostrato un andamento complessivamente più debole rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti, collocandosi su un livello inferiore sia al 2024 sia al 2025 e, più in generale, al di sotto della media del periodo osservato;
- a fronte di tali andamenti vi è la necessità di scongiurare un rischio di depressione delle quotazioni, soprattutto in considerazione di un contesto definito critico a causa della mutata situazione economica e geopolitica, della riduzione dei consumi di vino a livello internazionale e dei riflessi su *export* e costi delle materie prime.

Condivisa, alla luce delle risultanze sopra esposte, la necessità di operare prudenti valutazioni al fine di governare una disponibilità potenziale di prodotto, garantire un corretto allineamento tra domanda e offerta, mantenere l'equilibrio di mercato e salvaguardare il valore della denominazione, anche in considerazione del fatto che il sistema produttivo del *Pinot Grigio* del Triveneto, di cui la DOC "delle Venezie" rappresenta il volume preponderante, condiziona in misura rilevante sia la PLV territoriale sia l'equilibrio economico delle imprese della filiera, sicché l'eventuale alterazione dell'equilibrio dell'offerta, sia in termini di volume che di valore, condizionerebbe l'intero sistema vitivinicolo dell'areale;

Appurato che la riduzione della resa (da 18 a 16 t/ha) si presenta come una misura necessaria a ridurre il quantitativo di prodotto immediatamente classificabile come atto a DOC "delle Venezie", mentre lo stoccaggio della quota eccedente le 13 t/ha (fino a 16 t/ha) consente di mantenere una quota reversibile di prodotto, utilizzabile in un secondo momento in funzione dell'evoluzione del mercato;

Ritenuto che le misure proposte dal Consorzio sono coerenti con le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del relativo disciplinare di produzione nonché con le finalità perseguite dall'articolo 39 della legge 238/2016 e, in particolare la misura dello stoccaggio, quale strumento temporaneo e reversibile, risulta adeguato ad accompagnare il sistema produttivo consentendo di modulare la consistenza dell'offerta in base alle dinamiche della domanda e alla capacità di assorbimento del mercato;

Ritenuto pertanto di attivare, anche per la campagna 2026/2027, le misure della riduzione della resa e dello stoccaggio con le modalità dettagliatamente indicate dal Consorzio nella nota n. 2026/28 del 7 luglio 2026, protocollo n. 772112;

Condivisa altresì la proposta di escludere dalla misura dello stoccaggio obbligatorio le produzioni biologiche in quanto aventi estensioni limitate, rese contenute e un diverso mercato di riferimento;

Sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della Regione;

Atteso che, in considerazione dell'estensione interregionale del territorio della denominazione, il Consorzio ha presentato la medesima proposta anche alla Regione del Veneto e alla Provincia Autonoma di Trento, le quali stanno provvedendo all'adozione di analoga disposizione;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 46 dello Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, è disposta l'attivazione della misura della riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a DOC "delle Venezie" e l'attivazione della misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosto e vini) ottenuta dai vigneti di *Pinot Grigio* idonei alla rivendicazione della DOC Pinot Grigio "delle Venezie" per la campagna 2026/2027, nelle modalità di seguito dettagliate.

2. Ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge 238/2016, in merito alla riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a *Pinot grigio* DOC "delle Venezie" e, ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del disciplinare di produzione, si stabilisce per la vendemmia 2026 quanto segue:

- a) la resa per ettaro è ridotta da 18 tonnellate per ettaro a 16 tonnellate per ettaro; i superi di cui al precitato articolo 4, comma 5 sono da calcolare sulla quota di 16 tonnellate per ettaro;
- b) gli operatori che, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della legge 238/2016, intendano effettuare la scelta vendemmiale tra le denominazioni di origine che insistono sullo stesso territorio della DOC "delle Venezie", per le produzioni da destinare a Pinot grigio DOC "delle Venezie", sono tenuti al rispetto della resa massima di cui alla precedente lettera a) anche per la determinazione dei superi di produzione;
- c) le riclassificazioni ai sensi dell'articolo 38, comma 2, della legge 238/2016, a *Pinot Grigio* DOC "delle Venezie" delle partite di vino o mosto di *Pinot grigio*, già designate con una delle denominazioni del territorio e anche di quelle destinate alla pratica del taglio ai sensi del disciplinare di produzione della DOC «Prosecco», sono ammesse nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - 1) resa massima a DO 16 tonnellate per ettaro;
 - 2) resa uva/vino 70 per cento di cui all'articolo 5, comma 4, del disciplinare di produzione.

3. Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, della legge 238/2016, si attiva, per la campagna 2026/2027, la misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuto dai vigneti di *Pinot Grigio* di cui all'articolo 2, comma 1 del disciplinare di produzione, provenienti dalle superfici idonee ed oggetto di rivendicazione a *Pinot Grigio* DOC "delle Venezie", disponendo quanto segue:

- a) i quantitativi da sottoporre allo stoccaggio sono quelli provenienti dalle uve eccedenti come di seguito dettagliato:
 - 1) per i vigneti dal terzo ciclo vegetativo, le 13 tonnellate per ettaro, pari a 91 ettolitri per ettaro, fino alla produzione massima consentita di 16 tonnellate per ettaro, pari a 112 ettolitri per ettaro, per un totale di 3 tonnellate per ettaro nel caso di raggiungimento della produzione massima, su tutto il territorio regionale;

- 2) per i vigneti al secondo ciclo vegetativo, le 7,8 tonnellate per ettaro, pari a 54,6 ettolitri per ettaro, fino alla produzione massima consentita di 9,6 tonnellate per ettaro, per un totale massimo di 1,8 tonnellate per ettaro nel caso di raggiungimento della produzione massima, su tutto il territorio regionale;
- b) la misura dello stoccaggio è applicata, nei limiti di cui alla precedente lettera a) anche alle produzioni di *Pinot Grigio* provenienti dagli esuberi di produzione, fino al 20 per cento della resa massima di uva a ettaro, delle denominazioni coesistenti nel medesimo territorio, che sono destinati a *Pinot Grigio* DOC “delle Venezie”;
- c) dalla misura dello stoccaggio sono esclusi i vini destinati a *Pinot Grigio* DOC “delle Venezie” prodotti con metodo di coltivazione biologico;
- d) i produttori interessati assicurano che, nella documentazione ufficiale di vendemmia e di cantina, vi sia tracciatura delle produzioni ottenute con il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) ai fini di una possibile diversa gestione di tali produzioni nelle eventuali operazioni di sblocco dello stoccaggio;
- e) lo stoccaggio si conclude entro il 31 dicembre 2027, salvo eventuale proroga concessa su richiesta del Consorzio;
- f) lo svincolo, totale o parziale, delle produzioni soggette a stoccaggio può avere inizio a partire dal 1° gennaio 2027, salvo situazioni eccezionali rilevate dal Consorzio di tutela della DOC “delle Venezie” e sottoposte alla valutazione dell’Amministrazione competente;
- g) i detentori di prodotto sottoposto allo stoccaggio possono autonomamente riclassificare, anche parzialmente, il *Pinot Grigio* atto a *Pinot Grigio* DOC “delle Venezie” stoccato a:
- i. vino con o senza IG;
 - ii. *Pinot Grigio* atto a DO per le denominazioni coesistenti nel medesimo territorio, compatibilmente con il rispettivo disciplinare di produzione e le misure di gestione dell’offerta della denominazione definite dai rispettivi Consorzi di tutela;
- h) la richiesta di sblocco, di tutto o solo di una quota parte dei volumi di *Pinot grigio* DOC “delle Venezie” soggetti alla misura dello stoccaggio, potrà essere presentata dal Consorzio di tutela della DOC “delle Venezie” in considerazione dell’evoluzione della domanda e delle diverse segmentazioni del mercato dei vini *Pinot grigio* DOC “delle Venezie”;
- i) in considerazione dell’evoluzione della domanda dei vini *Pinot Grigio* DOC “delle Venezie”, il Consorzio di tutela della DOC “delle Venezie” potrà presentare la richiesta di eventuale riclassificazione di tutto o solo di una quota parte dei volumi sottoposti alla misura dello stoccaggio a vino, con o senza Indicazione geografica, o a vino a denominazione di origine, compatibilmente con le misure di gestione dell’offerta vigenti;
- j) dalla data di adozione dei provvedimenti attuativi delle misure di cui ai punti h) e i), è ammessa la riclassificazione a *Pinot Grigio* DOC “delle Venezie” di vino o mosto proveniente dalle altre denominazioni coesistenti sul territorio, nei limiti di quanto previsto al punto 2), fermo restando l’obbligo dello stoccaggio di cui al punto 3), se e nella misura vigente al momento della riclassificazione.
4. Le presenti disposizioni acquistano efficacia contestualmente all’adozione di analogo provvedimento da parte della Regione del Veneto e della Provincia Autonoma di Trento.
5. Il presente provvedimento è trasmesso alla Regione del Veneto, alla Provincia Autonoma di Trento, all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), all’Organismo Pagatore Regionale del Friuli Venezia Giulia, all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti

agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Udine (UD), alla Società Triveneta Certificazioni e al Consorzio tutela vini DOC “delle Venezie” per l’espletamento delle attività di informazione, assistenza e supporto ai produttori.

- 6.** La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE